



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GARAVINI, PITTELLA, MIRABELLI, ASTORRE, BINI, TARICCO, PARENTE, FERRAZZI, COLLINA, GRIMANI, CUCCA, VALENTE, D’ARIENZO, GIACOBBE, MARGIOTTA, ROJC, MAGORNO, BOLDRINI, MANCA e GINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2018

Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini italiani residenti in altri Stati membri dell’Unione europea

ONOREVOLI SENATORI. - Nel maggio 2014 è stato eletto il nuovo Parlamento europeo e questa tornata elettorale ha costituito l'ulteriore occasione per riflettere sulle modalità di voto dei cittadini italiani che risiedono all'estero. In attuazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, consente agli elettori italiani che abbiano stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell'Unione europea diverso dall'Italia di esercitare il diritto di voto partecipando all'elezione dei candidati che si presentano nel Paese di residenza. Coloro che non intendano avvalersi di questa facoltà possono votare, sempre nello Stato in cui risiedono, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, recandosi presso le sezioni elettorali italiane istituite presso le sedi consolari italiane. Quest'ultima è una possibilità sempre meno utilizzata dai nostri connazionali residenti all'estero, i quali preferiscono partecipare all'elezione dei candidati del Paese in cui vivono stabilmente. In termini assoluti e percentuali il numero di coloro che scelgono l'elezione dei candidati italiani al Parlamento europeo è in costante calo. Secondo i dati del Ministero dell'interno, nel 2009 su

1.207.073 aventi diritto hanno esercitato il voto presso le sedi consolari 89.842 (7,44 per cento) e nel 2014 su 1.406.291 aventi diritto hanno esercitato tale diritto 83.254 (5,92 per cento). La diminuzione di entrambi i dati è legata all'elevato livello di integrazione europea oramai raggiunto dai cittadini europei, soprattutto da quelli che hanno scelto di vivere in un Paese dell'Unione europea. Sulla base di tali premesse, questo disegno di legge intende ulteriormente incentivare il processo di integrazione sostituendo il voto presso le sedi consolari con la possibilità di votare per i candidati italiani recandosi personalmente nell'ultimo comune di residenza in Italia (articolo 1) e abrogando espressamente le disposizioni del decreto-legge n. 408 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 483 del 1994, che disciplinano la costituzione dei seggi presso le sedi consolari (articolo 2). Questa scelta normativa determina un significativo risparmio di spesa e non incide sul diritto di voto dei cittadini italiani stabilmente residenti all'estero, che conservano la possibilità di optare tra l'esercizio del diritto di voto nel Paese di residenza o in quello di provenienza, tra i candidati del Paese in cui vivono e quelli italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Voto presso il comune di residenza in Italia)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Voto dei cittadini italiani nei Paesi dell'Unione europea)*. - 1. I cittadini italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea, che non intendono esercitare il diritto di voto nel Paese in cui risiedono, possono votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nell'ultimo comune di residenza in Italia».

Art. 2.

(Abrogazione delle norme relative al voto presso i consolati)

1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono abrogati.

2. L'articolo 7, commi terzo e quarto, l'articolo 11, quarto comma, lettera *b*), e quinto comma, lettera *b*), gli articoli 19, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39, l'articolo 50, terzo comma, l'articolo 53 e l'articolo 55, commi quarto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.

3. All'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni

compiute ai sensi del precedente articolo» sono soppresse;

b) al numero 3), le parole: «e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30» sono soppresse.

4. All'articolo 40 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ai sensi dell'articolo 25,» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, previe intese con quello degli affari esteri» sono soppresse.

5. All'articolo 50, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «residente all'estero».

6. All'articolo 54, secondo comma, dalla legge 24 febbraio 1979, n. 18, le parole: «, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Ministero della giustizia».